



Direzione Generale e Commerciale

Tel. +39 091 6390111 / Fax +39 091 6390330

sicilybycar.it – sbc@sbc.it

Relazione illustrativa del consiglio di amministrazione sulle proposte concernenti il punto all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria degli azionisti di Sicily By Car S.p.A.

Signori Azionisti, mettiamo a vostra disposizione presso la sede sociale e sul sito *internet* di Sicily By Car S.p.A. (“**SbC**” o la “**Società**”) all’indirizzo <https://group.sbc.it/>, la relazione illustrativa sul punto all’ordine del giorno dell’assemblea straordinaria degli azionisti convocata presso la sede amministrativa della Società, in Carini (PA), Via Cinisi, n. 3, per il giorno 30 settembre 2026, alle ore 15:00 per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. *Soppressione degli articoli 14 e 15 e modifica degli articoli 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 16, 18, 19, 22, 25 e 26, con conseguente rinumerazione degli articoli dello statuto sociale. Introduzione dell’articolo 28 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

1. Soppressione degli articoli 14 e 15 e modifica degli articoli 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 16, 18, 19, 22, 25 e 26, con conseguente rinumerazione degli articoli dello statuto sociale. Introduzione dell'articolo 28 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati in Assemblea in sede straordinaria per l'esame e l'approvazione di alcune modifiche dello statuto sociale della Società (lo "**Statuto**").

(i) Motivazioni delle proposte di modifica allo statuto sociale

Il D. Lgs. 27 marzo 2026, n. 47 (il "**Decreto**") ha introdotto rilevanti modifiche al D. Lgs. n. 58/1998 ("**TUF**") e al codice civile in materia di *governance* societaria, rendendo necessario l'adeguamento dello Statuto alle nuove disposizioni normative. In tale contesto, si ritiene altresì opportuno procedere all'adeguamento di talune disposizioni statutarie alle modifiche intervenute al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, come di seguito dettagliato. A tal fine, si propone di intervenire sulle clausole statutarie interessate, provvedendo altresì alla rinumerazione di alcuni articoli, all'aggiornamento dei riferimenti normativi e alla revisione formale di talune disposizioni. Il testo integrale dello Statuto con evidenza delle modifiche proposte rispetto al testo vigente è riportato in allegato alla presente relazione (l'**"Allegato"**).

Per effetto di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione le seguenti proposte di modifica statutaria:

- modifica dell'articolo 10 (OPA Endosocietaria);
- modifica dell'articolo 11 (Competenze dell'assemblea);
- soppressione dell'articolo 14 (Intervento mediante mezzi di telecomunicazione) e dell'articolo 15 (Rappresentanza in assemblea);
- modifica dell'articolo 16 (Svolgimento dell'assemblea);
- modifica dell'articolo 18 (Consiglio di amministrazione);
- modifica dell'articolo 19 (Nomina e sostituzione degli amministratori);
- modifica dell'articolo 22 (Delega di attribuzioni);
- modifica dell'articolo 25 (Collegio sindacale);
- modifica dell'articolo 26 (Nomina e sostituzione dei sindaci);
- rinumerazione degli articoli da 16 (Svolgimento dell'assemblea) a 29 (Operazioni con parti correlate) per tenere conto della soppressione degli articoli 14 (Intervento mediante mezzi di telecomunicazione) e 15 (Rappresentanza in assemblea);
- revisione degli articoli 2 (Sede), 5 (Capitale e azioni), 6 (Categorie di azioni e strumenti finanziari), 7 (Identificazione degli azionisti) e 9 (Comunicazione delle partecipazioni rilevanti) al fine di renderne il contenuto quanto più chiaro e comprensibile;
- introduzione del nuovo articolo 28 (Disposizioni generali).

Si riporta di seguito l'illustrazione delle motivazioni alla base delle modifiche statutarie proposte e il confronto tra il testo vigente dello Statuto e il testo che si propone di adottare, evidenziando in carattere grassetto sottolineato (in colore blu) le parole di nuovo inserimento e in carattere barrato le parole eliminate. Per una visione d'insieme delle modifiche proposte, si rinvia all'**Allegato**.

*** **

(a) Modifica dell'articolo 10 (OPA Endosocietaria)

Il Decreto ha abrogato i commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 106 del TUF. Il comma 1-bis prevedeva, per le società diverse dalle PMI, l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto totalitaria in capo a chiunque venisse a detenere una partecipazione superiore alla soglia del 25% in assenza di altro socio che detenesse una partecipazione più elevata, mentre il comma 1-ter consentiva alle PMI di prevedere statutariamente una soglia OPA diversa da quella del 30%, comunque non inferiore al 25% né superiore al 40%. In funzione di ciò, si propone la soppressione dei relativi riferimenti nel paragrafo 3 dell'articolo 10 dello Statuto.

Si propone inoltre di eliminare nel medesimo paragrafo il riferimento al comma 3-quater dell'articolo 106 TUF il cui contenuto è già ricompreso nel comma 4 del medesimo articolo.

Si propone altresì la soppressione del paragrafo 5 dell'articolo 10 dello Statuto, nell'ambito della razionalizzazione della struttura dell'articolo a seguito delle modifiche sopra descritte, al fine di assicurare maggiore organicità e chiarezza della disciplina applicabile in caso di promozione di un'offerta pubblica di acquisto.

Il Decreto ha altresì modificato l'articolo 106, comma 5, lettera e), del TUF, includendo tra le ipotesi di esenzione dall'obbligo di OPA, oltre alle operazioni di fusione e scissione, anche le operazioni di conferimento in natura. In funzione di ciò, si propone di aggiornare il paragrafo 6 dell'articolo 10 dello Statuto inserendo un riferimento alle operazioni di conferimento in natura.

Il Decreto ha altresì modificato l'articolo 111 del TUF, riducendo dal 95% al 90% la soglia di partecipazione per l'esercizio del diritto di acquisto (*squeeze-out*). In funzione di ciò, si propone la soppressione del paragrafo 8 dell'articolo 10 dello Statuto sociale, che prevedeva il richiamo volontario dell'articolo 111 del TUF con una soglia ridotta al 90%, essendo tale previsione ora superflua in quanto coincidente con la nuova soglia legale.

In funzione di tale soppressione, si propone altresì di aggiornare la numerazione dei paragrafi dell'articolo 10 dello Statuto e il riferimento incrociato al paragrafo 11 – ora rinumerato come paragrafo 9 – del medesimo articolo.

Confronto degli articoli dello statuto sociale vigente e di quelli proposti in modifica

<u>TESTO VIGENTE</u>	<u>TESTO PROPOSTO</u>
Articolo 10) OPA Endosocietaria	Articolo 10) OPA Endosocietaria
10.1. A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF e ai regolamenti Consob di attuazione (la “Disciplina Richiamata”) limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Euronext Growth Milan, come successivamente modificato.	<i>Invariato</i>
10.2. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della	10.2. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della

offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti alla determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo all'articolo 1349 cod. civ., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento e alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.	offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti alla determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo all'articolo all'art. 1349 cod. civ., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento e alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.
10.3. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, comma 1, 1-bis, 1-ter , 3 lettera (a) e 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater e 3-bis TUF, (la “ Soglia OPA ”), ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.	10.3. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, comma 1, 1-bis, 1-ter , 3 lettera (a) e 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater e 3-bis TUF, <u>=</u> (la “ Soglia OPA ”), ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.
10.4. Fintanto che la Società si qualifichi come PMI, gli obblighi di cui all'art. 106, comma 3, lett. b), TUF non si applicano sino alla data di assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al 5° (quinto) esercizio sociale successivo alla quotazione. In aggiunta a quanto precede, a partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione.	<i>Invariato</i>
10.5. Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di	<i>Soppresso</i>

vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.	
10.6. L'applicazione dell'esenzione, prevista dalla normativa vigente, dall'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto e/o scambio conseguente a operazioni di fusione o scissione è preclusa solo qualora la maggioranza dei soci contrari alla relativa deliberazione assembleare – determinata in base a quanto indicato dalla normativa applicabile – rappresenti almeno il 7,50 per cento del capitale sociale con diritto di voto.	10.6. 10.5. L'applicazione dell'esenzione, prevista dalla normativa vigente, dall'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto e/o scambio conseguente a operazioni di fusione o scissione <u>o aumento di capitale mediante conferimento in natura</u> è preclusa solo qualora la maggioranza dei soci contrari alla relativa deliberazione assembleare – determinata in base a quanto indicato dalla normativa applicabile – rappresenti almeno il 7,50 per cento del capitale sociale con diritto di voto.
10.7. Gli articoli 108 e 111, TUF, e, ai fini dell'applicazione degli stessi, le disposizioni dello Statuto e la Disciplina Richiamata, si applicano anche agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società nel caso in cui la percentuale per l'esercizio del diritto di acquisto indicata dal presente Articolo venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari.	10.7. 10.6. Gli articoli 108 e 111, TUF, e, ai fini dell'applicazione degli stessi, le disposizioni dello Statuto e la Disciplina Richiamata, si applicano anche agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società nel caso in cui la percentuale per l'esercizio del diritto di acquisto indicata dal presente Articolo venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari.
10.8 L'articolo 111 TUF trova applicazione in caso di detenzione di una partecipazione o di strumenti finanziari almeno pari al 90 per cento del capitale sociale o della relativa tipologia di strumento finanziario all'esito della promozione di un'offerta pubblica di acquisto.	<i>Soppresso</i>
10.9. La soglia di cui all'art. 108, comma 1, TUF, è ridotta al 90 per cento del capitale sociale o al 90 per cento degli strumenti finanziari di una specifica categoria.	10.9. 7. La soglia di cui all'art. 108, comma 1, TUF, è ridotta al 90 per cento del capitale sociale o al 90 per cento degli strumenti finanziari di una specifica categoria.
10.10. Fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento o dello Statuto, in tutti i casi in cui il TUF o il Regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111, TUF, tale prezzo sarà pari a quello dell'offerta pubblica di acquisto precedente.	10.10. 8. Fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento o dello Statuto, in tutti i casi in cui il TUF o il Regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111, TUF, tale prezzo sarà pari a quello dell'offerta pubblica di acquisto precedente.

10.11. Chiunque, in assenza di un'offerta pubblica, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia di cui all'art. 10.8 dello Statuto ha l'obbligo di acquistare i restanti strumenti finanziari da chi ne faccia richiesta, se non ripristina, entro 90 giorni (o entro il diverso termine definito con il gestore del mercato), un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni, a un corrispettivo pari al maggiore tra: (a) il prezzo ufficiale medio ponderato di mercato degli ultimi 6 mesi o del minor periodo disponibile; (b) il prezzo determinato a cura del consiglio di amministrazione alla stregua dei criteri previsti dall'art. 2437-ter, cod. civ..	10.11. 10.9 Chiunque, in assenza di un'offerta pubblica, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia di cui all'art. 10.9 10.7 dello Statuto ha l'obbligo di acquistare i restanti strumenti finanziari da chi ne faccia richiesta, se non ripristina, entro 90 giorni (o entro il diverso termine definito con il gestore del mercato), un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni, a un corrispettivo pari al maggiore tra: (a) il prezzo ufficiale medio ponderato di mercato degli ultimi 6 mesi o del minor periodo disponibile; (b) il prezzo determinato a cura del consiglio di amministrazione alla stregua dei criteri previsti dall'art. 2437-ter, cod. civ..
10.12. La disciplina di cui alle norme del TUF richiamate è quella in vigore al momento in cui troveranno applicazione gli obblighi di cui al presente Articolo.	10.12. 10. La disciplina di cui alle norme del TUF richiamate è quella in vigore al momento in cui troveranno applicazione gli obblighi di cui al presente Articolo.

(b) Modifica dell'articolo 11 (Competenze dell'assemblea)

L'avviso n. 45307 del 30 ottobre 2024 pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. ha modificato l'articolo 41 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, chiarendo che il *quorum* rafforzato del 90% richiesto per l'approvazione della revoca dalle negoziazioni (*delisting*) deve essere calcolato con riferimento al capitale sociale presente in assemblea per ciascuna categoria di azioni ammesse, senza tenere conto di eventuali meccanismi statutari di maggiorazione del voto. In funzione di ciò, si propone di aggiornare l'articolo 11 dello Statuto sociale al fine di recepire tale chiarimento.

Confronto degli articoli dello statuto sociale vigente e di quelli proposti in modifica

<u>TESTO VIGENTE</u>	<u>TESTO PROPOSTO</u>
Articolo 11) Competenze dell'assemblea	Articolo 11) Competenze dell'assemblea
11.1. L'assemblea ordinaria delibera sulle materie previste dalla legge e dallo Statuto.	<i>Invariato</i>
11.2. Sono in ogni caso di competenza dell'assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.	<i>Invariato</i>
11.3. Ove la Società richieda a Borsa Italiana la revoca dell'ammissione dei propri strumenti finanziari all'Euronext Growth Milan deve	11.3 Ove la Società richieda a Borsa Italiana la revoca dell'ammissione dei propri strumenti finanziari all'Euronext Growth Milan deve

Sicily by Car S.p.A. – Società sottoposta alla direzione e coordinamento da parte di Dragotto Holding S.p.A.

Società quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana - Codice ISIN IT0005556581 - Codice Alfanumerico SBC

Sede Legale: Via Galileo Galilei, 10/h – 39100 Bolzano (BZ) - Sede amministrativa e l.c.d.f.: Via Cinisi, 3 – 90044 Carini (PA)

Cap. Soc. € 6.610.000.00 int. versato – Iscr. C.C.I.A.A. R.E.A. BZ 203092 - Partita IVA 00105050827 – SDI: M5UXCR1 sicilybycar@pec.it

comunicare tale intenzione di revoca informando anche l'Euronext Growth Advisor e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno 20 giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, la richiesta deve essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90 per cento dei partecipanti all'assemblea. Tale quorum deliberativo si applica a qualunque deliberazione della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica del presente Articolo 11.4.	comunicare tale intenzione di revoca informando anche l'Euronext Growth Advisor e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno 20 giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, la richiesta deve essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90 per cento dei partecipanti all'assemblea <u>del capitale sociale presente in assemblea per ciascuna categoria di azioni ammesse, senza possibilità di computare maggiorazioni del voto eventualmente previste dal presente statuto.</u> Tale quorum deliberativo si applica a qualunque deliberazione della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica del presente Articolo 11.4 <u>paragrafo 11.3.</u>
11.4. L'assemblea straordinaria delibera nelle materie previste dalla legge e dallo Statuto.	<i>Invariato</i>

(c) *Soppressione dell'articolo 14 (Intervento mediante mezzi di telecomunicazione) e dell'articolo 15 (Rappresentanza in assemblea) e modifica dell'articolo 16 (Svolgimento dell'assemblea)*

Il Decreto ha introdotto l'articolo 125-bis.1 del TUF, che disciplina le modalità di svolgimento dell'assemblea prevedendo, *inter alia*, che lo statuto possa stabilire la modalità esclusiva con cui l'assemblea può essere svolta. Tale disposizione si applica alle assemblee da svolgersi successivamente al 30 settembre 2026; fino a tale data, continua ad applicarsi la disciplina emergenziale di cui all'articolo 106 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. "Cura Italia"), da ultimo prorogata dall'articolo 4, comma 11, del D.L. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2026, n. 26, ai sensi della quale le società possono prevedere nell'avviso di convocazione, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e/o esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, senza necessità di modifiche statutarie. In funzione di tutto quanto precede, si propone la soppressione degli articoli 14 e 15 dello Statuto, dal momento che la disciplina contenuta in detti articoli risulta ora assorbita dalle nuove disposizioni di legge. Si propone altresì di inserire nell'articolo 16 dello Statuto, rinumerato come articolo 14, un paragrafo 4 che preveda la modalità esclusiva di svolgimento delle assemblee della Società mediante il rappresentante designato e con intervento dei legittimati anche tramite mezzi di telecomunicazione.

Confronto degli articoli dello statuto sociale vigente e di quelli proposti in modifica

<u>TESTO VIGENTE</u>	<u>TESTO PROPOSTO</u>
-----------------------------	------------------------------

Articolo 14) Intervento mediante mezzi di telecomunicazione	Soppresso
14.1 L'assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio-conferenza o video-conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e il principio di parità di trattamento degli azionisti; è pertanto necessario che: - sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi in via telematica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.	<i>Soppresso</i>
14.2. Nell'avviso di convocazione può essere disposto che l'assemblea si svolga per esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti di telecomunicazione, senza indicazione di un luogo fisico nel quale possano recarsi coloro che intendono intervenire all'assemblea.	<i>Soppresso</i>
14.3. Fatta eccezione per quanto sia diversamente previsto nello Statuto, l'assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge.	<i>Soppresso</i>
Articolo 15) Rappresentanza in assemblea	Soppresso
15.1. Ogni socio che ha diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altro soggetto nei limiti e con le modalità previsti dalla legge.	<i>Soppresso</i>

15.2. La Società ha la facoltà di prevedere che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, al quale possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies TUF, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4, TUF, a condizione che tale modalità sia prevista dall'avviso di convocazione dell'assemblea.	<i>Soppresso</i>
Articolo 16) Svolgimento dell'assemblea	Articolo 16 14) Svolgimento dell'assemblea
16.1. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organo amministrativo o, in mancanza, da altra persona eletta a maggioranza semplice del capitale presente.	16 14.1. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organo amministrativo o, in mancanza, da altra persona eletta a maggioranza semplice del capitale presente.
16.2. L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non soci. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.	16 14.2. L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non soci. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.
16.3. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.	16 14.3. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.
<i>Comma inesistente</i>	<u>14.4. L'assemblea si svolge esclusivamente mediante il rappresentante designato dalla Società e con intervento dei legittimati anche tramite mezzi di telecomunicazione, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione e nel rispetto della disciplina pro tempore applicabile.</u>

(d) *Modifica dell'articolo 18 (Consiglio di amministrazione)*

Il Decreto ha modificato l'articolo 148 del TUF in materia di requisiti dei componenti dell'organo di controllo, prevedendo al comma 2 i requisiti di indipendenza (in precedenza disciplinati al comma 3), cui il Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan rimanda per la definizione di "Amministratore indipendente". In considerazione di tale intervento normativo, si propone di modificare l'articolo 18 dello Statuto, rinumerato

come articolo 16, al fine di aggiornare il riferimento normativo contenuto nel paragrafo 2, sostituendo il richiamo al comma 3 dell'articolo 148 del TUF con quello al nuovo comma 2, in conformità alla disciplina vigente.

Confronto degli articoli dello statuto sociale vigente e di quelli proposti in modifica

<u>TESTO VIGENTE</u>	<u>TESTO PROPOSTO</u>
Articolo 18) Consiglio di amministrazione	Articolo 18 <u>16</u>) Consiglio di amministrazione
18.1. L'amministrazione della Società è affidata ad un consiglio di amministrazione composto da 3 a 9 membri. L'assemblea determina il numero dei membri del consiglio di amministrazione e la durata della carica.	18 <u>16</u> .1. L'amministrazione della Società è affidata ad un consiglio di amministrazione composto da 3 a 9 membri. L'assemblea determina il numero dei membri del consiglio di amministrazione e la durata della carica.
18.2. I componenti del consiglio di amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità ai sensi dell'art. 147- <i>quinquies</i> , TUF. Almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF e deve essere scelto sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.	18 <u>16</u> .2. I componenti del consiglio di amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità ai sensi dell'art. 147- <i>quinquies</i> , TUF. Almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3 <u>2</u> , TUF e deve essere scelto sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.
18.3. Il consiglio di amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare uno o più vicepresidenti, che sostituiscono il presidente nei casi di assenza o di impedimento, e un segretario.	18 <u>16</u> .3. Il consiglio di amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare uno o più vicepresidenti, che sostituiscono il presidente nei casi di assenza o di impedimento, e un segretario.

(e) Modifica dell'articolo 19 (Nomina e sostituzione degli amministratori)

Si propone di aggiornare i riferimenti normativi contenuti nel paragrafo 3 dell'articolo 19 dello Statuto, rinumerato come articolo 17, sostituendo il richiamo all'articolo 2386 c.c. con quello al nuovo articolo 2396-*undecies* c.c. – in materia di sostituzione degli amministratori – nel quale è stato integralmente riprodotto il contenuto della disposizione abrogata.

In virtù, inoltre, della soppressione degli articoli 14 e 15 dello Statuto sopra esposta, si propone di aggiornare la numerazione del presente articolo.

Confronto degli articoli dello statuto sociale vigente e di quelli proposti in modifica

<u>TESTO VIGENTE</u>	<u>TESTO PROPOSTO</u>
Articolo 19) Nomina e sostituzione degli amministratori	Articolo 19 <u>17</u>) Nomina e sostituzione degli amministratori

19.1 Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione di nomina, sino a un massimo di tre esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dallo Statuto. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.	19 17 .1 Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione di nomina, sino a un massimo di tre esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dallo Statuto. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.
19.2. Per la nomina degli amministratori l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, ferma restando la necessità della elezione di un amministratore indipendente, ai sensi dello Statuto e della normativa applicabile.	19 17 .2. Per la nomina degli amministratori l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, ferma restando la necessità della elezione di un amministratore indipendente, ai sensi dello Statuto e della normativa applicabile.
19.3. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale ai sensi dell'art. 2386 cod. civ., purché la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea e vi sia la presenza di almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dallo Statuto e individuato sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti EGM. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.	19 17 .3. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale ai sensi dell'art. 2386 2396-undecies cod. civ., purché la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea e vi sia la presenza di almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dallo Statuto e individuato sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti EGM. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

(f) Modifica dell'articolo 22 (Delega di attribuzioni)

Il Decreto ha incorporato dall'articolo 2381 c.c. le disposizioni relative all'attribuzione di deleghe gestorie agli amministratori, collocandole nel nuovo articolo 2381-bis c.c.. In considerazione di tale intervento normativo di natura sistematica, si propone di modificare l'articolo 22 dello Statuto, rinumerato come articolo 20, al fine di aggiornare il relativo riferimento normativo, sostituendo il richiamo all'articolo 2381 c.c. con quello al nuovo articolo 2381-bis c.c..

Confronto degli articoli dello statuto sociale vigente e di quelli proposti in modifica

<u>TESTO VIGENTE</u>	<u>TESTO PROPOSTO</u>
Articolo 22) Delega di attribuzioni	Articolo 22 20) Delega di attribuzioni

22.1. Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri, a norma dell'art. 2381 cod. civ., a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o a uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.	22 20 .1. Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri, a norma dell'art. 2381- bis cod. civ., a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o a uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.
22.2. I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione. Il segretario del comitato esecutivo è il segretario del consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal Presidente. Per la convocazione, la costituzione e il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste in materia per le adunanze del consiglio di amministrazione.	22 20 .2. I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione. Il segretario del comitato esecutivo è il segretario del consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal Presidente. Per la convocazione, la costituzione e il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste in materia per le adunanze del consiglio di amministrazione.

(g) *Modifica dell'articolo 25 (Collegio sindacale)*

Il Decreto ha modificato l'articolo 148 del TUF in materia di requisiti dei componenti dell'organo di controllo, prevedendo al comma 2 i requisiti di indipendenza (in precedenza disciplinati al comma 3) e al comma 3 i requisiti di onorabilità e professionalità (in precedenza disciplinati al comma 4). In considerazione di tale intervento normativo, si propone di modificare l'articolo 25 dello Statuto, rinumerato come articolo 23, al fine di aggiornare i riferimenti normativi. Si propone inoltre di modificare il paragrafo 3 del medesimo articolo al fine di semplificare l'individuazione del luogo in cui si considera tenuta la riunione del collegio sindacale svolta in audio o videoconferenza.

Confronto degli articoli dello statuto sociale vigente e di quelli proposti in modifica

<u>TESTO VIGENTE</u>	<u>TESTO PROPOSTO</u>
Articolo 25) Collegio sindacale	Articolo 25 23) Collegio sindacale
25.1. Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, i quali rimangono in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	25 23 .1. Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti i quali rimangono in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
25.2. I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'art. 148, comma 4, TUF, nonché dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF. A tali fini, sono considerate strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti al diritto commerciale, al diritto	25 23 .2. I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'art. 148, comma 4 3 , TUF, nonché dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3 2 , TUF. A tali fini, sono considerate strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti al diritto commerciale,

Sicily by Car S.p.A. – Società sottoposta alla direzione e coordinamento da parte di Dragotto Holding S.p.A.

Società quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana - Codice ISIN IT0005556581 - Codice Alfanumerico SBC

Sede Legale: Via Galileo Galilei, 10/h – 39100 Bolzano (BZ) - Sede amministrativa e l.c.d.f.: Via Cinisi, 3 – 90044 Carini (PA)

Cap. Soc. € 6.610.000,00 int. versato – Iscr. C.C.I.A.A. R.E.A. BZ 203092 - Partita IVA 00105050827 – SDI: M5UXCR1 sicilybycar@pec.it

societario, al diritto dei mercati finanziari, al diritto tributario, all'economia aziendale, alla finanza aziendale, alle discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società.	al diritto societario, al diritto dei mercati finanziari, al diritto tributario, all'economia aziendale, alla finanza aziendale, alle discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società.
25.3. Le riunioni del collegio sindacale si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario.	25 23 .3. Le riunioni del collegio sindacale si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario <u>Presidente del Collegio sindacale o il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.</u>

(h) Modifica dell'articolo 26 (Nomina e sostituzione dei sindaci)

Il Decreto ha riorganizzato la disciplina in materia di organi di controllo nel codice civile, collocando le norme di carattere generale a partire dall'articolo 2396-*quinquies*. Si propone pertanto di modificare l'articolo 26 dello Statuto, rinumerato come articolo 24, al fine di aggiornare i riferimenti normativi.

Confronto degli articoli dello statuto sociale vigente e di quelli proposti in modifica

<u>TESTO VIGENTE</u>	<u>TESTO PROPOSTO</u>
Articolo 26) Nomina e sostituzione dei sindaci	Articolo 26 24) Nomina e sostituzione dei sindaci
26.1. L'assemblea nomina con le maggioranze di legge il Collegio Sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, tutti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia, nominando il Presidente. Essi durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Per l'eleggibilità, la nomina e la cessazione dell'ufficio, la sostituzione, la retribuzione, nei limiti delle tariffe professionali, i doveri e le responsabilità dei sindaci si applicano le disposizioni contenute negli articoli 2397 e seguenti del Codice Civile.	26 24 .1. L'assemblea nomina con le maggioranze di legge il Collegio Sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, tutti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia, nominando il Presidente. Essi durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Per l'eleggibilità, la nomina e la cessazione dell'ufficio, la sostituzione, la retribuzione, nei limiti delle tariffe professionali, i doveri e le responsabilità dei sindaci si applicano le disposizioni contenute negli articoli 2397 <u>2396-quinquies</u> e seguenti del Codice Civile <u>cod. civ.</u> .

26.2. Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.	26 <u>24</u> .2. Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
26.3. Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti.	26 <u>24</u> .3. Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti.
26.4. Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403-bis c.c.	26 <u>24</u> .4. Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli articoli <u>2396-quinquies</u> , <u>2396-sexies</u> , 2403 e 2403-bis e.e. <u>cod. civ.</u> .
26.5. Tutte le scritture sociali ed i verbali degli organi sociali possono essere formate ed archiviate in forma digitale, nel rispetto della normativa sul documento informatico e fatta salva ogni eventuale contraria disposizioni di legge.	26 <u>24</u> .5. Tutte le scritture sociali ed i verbali degli organi sociali possono essere formate ed archiviate in forma digitale, nel rispetto della normativa sul documento informatico e fatta salva ogni eventuale contraria disposizioni di legge.

- (i) *Revisione degli articoli 2 (Sede), 5 (Capitale e azioni), 6 (Categorie di azioni e strumenti finanziari), 7 (Identificazione degli azionisti) e 9 (Comunicazione delle partecipazioni rilevanti) al fine di renderne il contenuto quanto più chiaro e comprensibile*

Si propone di revisionare gli articoli 2, 5, 6, 7 e 9 dello Statuto al fine di renderne il contenuto quanto più chiaro e comprensibile. Per le modifiche proposte agli articoli dello Statuto non esplicitamente riportati di seguito si rinvia all'Allegato.

<u>TESTO VIGENTE</u>	<u>TESTO PROPOSTO</u>
Articolo 2) Sede	Articolo 2) Sede
2.1. La Società ha sede nel comune di Bolzano.	<i>Invariato</i>
2.2. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire, modificare e sopprimere, sia in Italia sia all'estero, unità locali operative (succursali, sedi secondarie, filiali, uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, recapiti, ecc.) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del territorio nazionale.	<i>Invariato</i>

2.3. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore per i loro rapporti con la Società è quello che risulta dal libro soci.	2.3. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore per i loro rapporti con la Società è quello che risulta dal libro soci, <u>salvo diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo.</u>
--	--

(j) *Introduzione dell'articolo 28 (Disposizioni generali)*

Si propone di introdurre una clausola di rinvio dinamico alle disposizioni di legge e regolamentari richiamate nello Statuto, al fine di assicurarne la costante attualità anche a fronte di future modifiche o rinumerazioni.

<u>TESTO VIGENTE</u>	<u>TESTO PROPOSTO</u>
Articolo inesistente	<u>Articolo 28) Disposizioni generali</u>
<i>Inesistente</i>	<u>Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge contenute nel Codice civile e nelle leggi speciali in materia. I richiami a disposizioni di legge o regolamentari contenuti nel presente statuto si intendono riferiti a tali disposizioni come di volta in volta modificate, integrate, sostituite o rinumerate.</u>

(ii) **Informazioni circa la ricorrenza del diritto di recesso**

Le proposte di modifica dello statuto sociale di cui alla presente Relazione Illustrativa non comportano l'insorgere del diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 c.c. in capo agli azionisti che non avranno concorso alla deliberazione oggetto della presente Relazione Illustrativa non ricorrendo alcuna delle fattispecie previste dalla citata disposizione.

*** **

Alla luce di quanto esposto, sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

“L'assemblea degli azionisti di Sicily By Car S.p.A., riunita in sede straordinaria:

- *udita l'esposizione del Presidente;*
- *preso atto della relazione illustrativa del consiglio di amministrazione e delle proposte ivi contenute;*

delibera

- (a) *di (i) sopprimere gli articoli 14 (Intervento mediante mezzi di telecomunicazione) e 15 (Rappresentanza in assemblea), (ii) di modificare gli articoli 2 (Sede), 5 (Capitale e azioni), 6 (Categorie di azioni e strumenti finanziari), 7 (Identificazione degli azionisti), 9 (Comunicazione delle partecipazioni rilevanti), 10 (OPA Endosocietaria), 11 (Competenze dell'assemblea), 16 (Svolgimento dell'assemblea),*

18 (Consiglio di amministrazione), 19 (Nomina e sostituzione degli amministratori), 22 (Delega di attribuzioni), 25 (Collegio sindacale) e 26 (Nomina e sostituzione dei sindaci) dello statuto sociale dello statuto sociale, con conseguente rinumerazione degli articoli da 16 a 29, e (iii) di introdurre il nuovo articolo 28 (Disposizioni generali), il tutto come risulta dal testo degli articoli modificati trascritto nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e dallo statuto sociale allegato alla medesima;

- (b) di conferire al consiglio di amministrazione – e per esso disgiuntamente al Presidente, Tommaso Dragotto, e all'Amministratore Delegato, Marco Foderà, con facoltà di subdelega – ogni potere occorrente per apportare al testo dello statuto approvato ogni modifica che dovesse essere richiesta dalle competenti autorità ovvero per correggere errori di carattere formale e non sostanziale;*
- (c) di conferire al consiglio di amministrazione – e per esso disgiuntamente al Presidente, Tommaso Dragotto, e all'Amministratore Delegato, Marco Foderà, con facoltà di subdelega – ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese, accettando ed introducendo nella medesima le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle autorità competenti.”*

**** ** ***

Carini (PA), 14 settembre 2026

Per il consiglio di amministrazione

Il Presidente

Tommaso Dragotto

ALLEGATO

Statuto sociale con evidenza delle modifiche proposte rispetto al testo vigente

STATUTO TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA Articolo 1)

Denominazione

- 1.1. Il presente statuto (lo “**Statuto**”) disciplina la società denominata “SICILY BY CAR S.p.A.” (la “**Società**”).

Articolo 2)

Sede

- 2.1. La Società ha sede nel comune di Bolzano.
- 2.2. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire, modificare e sopprimere, sia in Italia sia all'estero, unità locali operative (succursali, sedi secondarie, filiali, uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, recapiti, ecc.) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del territorio nazionale.
- 2.3. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore per i loro rapporti con la Società è quello che risulta dal libro soci, salvo diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo.

Articolo 3)

Oggetto

- 3.1. La Società ha per oggetto:
- il noleggio libero, con o senza autista, a breve e a lungo termine, di veicoli, autovetture, furgoni, automezzi leggeri e pesanti, per trasporto di cose e persone per conto terzi o proprio, campers, roulotte, autoroulotte, caravans, sia in Italia che all'estero;
 - il noleggio di motoveicoli, motocicli e motociclette di qualsiasi cilindrata e similari;
 - il noleggio di natanti da diporto, entro e fuori bordo, motori nautici e similari, con o senza pilota;
 - il commercio all'ingrosso e/o al minuto e/o l'assunzione e il rilascio di concessioni di vendita e/o la rappresentanza per conto proprio e/o di terzi, con o senza deposito di ricambi meccanici, elettrici e diversi, accessori, lubrificanti e materiale vario in genere per autoveicoli, automezzi leggeri e pesanti, motoveicoli e motocicli, natanti da diporto e motori nautici;
 - il commercio di impianti e apparecchiature per officine e/o industrie utilizzatrici dei precedenti prodotti;
 - la compravendita di autoveicoli, autovetture, automezzi leggeri e pesanti, motoveicoli, motocicli, motociclette, natanti da diporto, motori nautici, sia nuovi che usati;
 - l'impianto e l'autogestione di autorimesse, officine meccaniche ed elettriche per la manutenzione e la riparazione di autoveicoli, e motocicli.
- 3.2. La Società ha altresì per oggetto:
- la costruzione, l'acquisto, la vendita, l'assunzione e/o concessione in gestione e/o in locazione di appartamenti, alberghi, ostelli, motel, villaggi turistici, campeggi, centri di turismo, convegni e similari, ristoranti, centri di produzione e distribuzione pasti, mense aziendali, società di catering

e di ogni altra attività industriale, commerciale e turistica, ivi compresi le agenzie di viaggio e di vacanze, i servizi di trasporto aereo, marittimo e terrestre, connessi e/o collaterali a quelli indicati, nonché l'attività di promozione al turismo, sia in Italia che all'estero;

- la gestione di parcheggi a pagamento, custoditi e non, su sede propria o di terzi, con introduzione anche di strumenti di pagamento e controlli automatici;
- la gestione di servizi complementari e di supporto alla mobilità, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: servizio di navetta con conducente a mezzo minibus per trasporto clienti in aeroporto e ripresa degli stessi in aeroporto al rientro, con riaccompagnamento al parcheggio; il rilascio dei permessi per accesso e sosta automezzi in aree riservate, il servizio di car sharing, organizzazione e gestione di piazzole van sharing, promozione della mobilità ciclabile, nonché realizzazione di infrastrutture e gestione dei servizi commessi (es. bike sharing);
- la gestione di aziende televisive, telefoniche, radiofoniche, via etere, satellite, internet, analogiche e/o digitali, e della pubblicità in genere e particolarmente quella sui quotidiani, emittenti televisive e periodici di ogni specie e l'assunzione per tale scopo di appalti, concessioni e gestioni pubblicitarie;
- lo svolgimento di attività nel settore dei programmi audiovisivi tramite la realizzazione, produzione, post-produzione, importazione e commercializzazione in Italia ed all'estero di programmi in genere ed in particolare di pubblicità tabellare e redazionale, cartoni animati, telefilm, documentari e film sia televisivi che cinematografici, ivi compresi i relativi materiali;
- la produzione cinematografica nel suo complesso con attività di preproduzione, di postproduzione, e di remake di film già editi; lo sfruttamento dell'opera su supporto multi-mediale, distribuzione, realizzazione e noleggio di prodotti audiovisivi quali cortometraggi, documentali, cartoni animati, prodotti settore audiovisivo ed audiovisivo per nuove tecnologie (incluso computers, software e hardware);
- la produzione distribuzione e vendita di oggetti anche artistici, comunque, attinenti il settore audiovisivo e pubblicitario (dipinti, scenografie, mobilio, gadget e t-shirt), la distribuzione, la vendita attraverso i canali internet, le attività teatrali; le produzioni e le esecuzioni musicali e la realizzazione di sceneggiature, poesie, prosa, fiction, ed altri prodotti scritti; l'organizzazione e la produzione di eventi, manifestazioni, conferenze e spettacoli;
- l'assunzione e il conferimento di appalti e concessioni, anche attraverso la ideazione e la pianificazione di intere campagne pubblicitarie;
- lo svolgimento di attività in campo editoriale, e così, a titolo esemplificativo e non restrittivo, la pubblicazione, edizione, gestione, organizzazione e distribuzione di libri, giornali, bollettini, riviste e archivi cartacei, informatici e multimediali; la redazione, pubblicazione e diffusione di giornali, riviste, periodici e strumenti di informazione in genere; la raccolta e diffusione di notizie giornalistiche; l'edizione di un telegiornale e di programmi radiofonici; iniziative editoriali, comunicazionali e di marketing pubblicitario;
- l'esercizio di attività di intermediazione assicurativa.
- l'attività di concessionaria di mezzi pubblicitari.

3.3. Ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale la società può: compiere operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie; assumere partecipazioni in altre società ed imprese, sia italiane che straniere, consorzi, joint ventures, raggruppamenti di interesse economico e associazioni con attività analoga, affine o connessa alla propria od a quella dei soggetti partecipati, ovvero direttamente o indirettamente ad essa collegata; contrarre mutui e ricorrere a finanziamenti e concedere garanzie

Sicily by Car S.p.A. – Società sottoposta alla direzione e coordinamento da parte di Dragotto Holding S.p.A.

Società quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana - Codice ISIN IT0005556581 - Codice Alfanumerico SBC

Sede Legale: Via Galileo Galilei, 10/h – 39100 Bolzano (BZ) - Sede amministrativa e l.c.d.f.: Via Cinisi, 3 – 90044 Carini (PA)

Cap. Soc. € 6.610.000.00 int. versato – Iscr. C.C.I.A.A. R.E.A. BZ 203092 - Partita IVA 00105050827 – SDI: M5UXCR1 sicilybycar@pec.it

mobiliari ed immobiliari, reali o personali, comprese fideiussioni, a garanzia di obbligazioni proprie ovvero di società o imprese in cui abbia, direttamente o indirettamente, interessenze o partecipazioni ovvero sottoposte a comune controllo. In ogni caso con divieto di svolgere attività riservate per legge ed in particolare riservate alle imprese di cui al T.U. Bancario (d.lgs. 1° settembre 1993 n. 385) e al T.U. sull'intermediazione finanziaria (d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, il “TUF”).

Articolo 4)

Durata e domicilio dei soci

- 4.1. La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea degli azionisti.
- 4.2. Il domicilio dei soci, per quel che concerne i rapporti con la Società, s'intende quello risultante dal libro dei soci, salvo diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo.

TITOLO II - CAPITALE, AZIONI E CATEGORIE DI AZIONI, RECESSO

Articolo 5)

Capitale e azioni

- 5.1. Il capitale sociale è di euro 6.610.000,00, suddiviso in n. 33.758.000 azioni, tutte prive di valore nominale, di cui:
 - n. 32.508.000 azioni ordinarie (le “**Azioni Ordinarie**”), cui compete ogni diritto a esse spettante per legge;
 - n. 1.250.000 azioni speciali aventi diritto di voto in assemblea, convertibili in Azioni Ordinarie nei termini e alle condizioni di cui al paragrafo 5.4. del presente Articolo 5 (le “**Performance Shares**”), cui competono le prerogative ivi indicate.
- 5.2. Le Performance Shares, fatta eccezione per quanto sia diversamente previsto nello Statuto, attribuiscono gli stessi diritti ed obblighi che derivano dalle Azioni Ordinarie.
- 5.3. Le Azioni Ordinarie:
 - sono nominative, indivisibili e liberamente trasferibili per atto tra vivi o successione mortis causa;
 - sono ammesse alle negoziazioni ai sensi della normativa vigente sul sistema multilaterale di negoziazione denominato **EGMEuronext Growth Milan**, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. (“**EGM**”).
 - attribuiscono un voto per ciascuna di esse.
- 5.4. Le Performance Shares:
 - sono nominative, indivisibili ed intrasferibili (ad eccezione dei Trasferimenti Consentiti);
 - sono automaticamente convertite in Azioni Ordinarie ai termini e subordinatamente alle condizioni che seguono:
 - (a) n. 416.000 Performance Shares in n. 2.496.000 Azioni Ordinarie, qualora – per almeno 15 (quindici) giorni su 30 (trenta) giorni di Borsa aperta consecutivi in qualsiasi momento entro l'approvazione da parte dell'assemblea della Società del bilancio di esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2026 (il “**Periodo di Stabilità**”) – il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sull'EGM, oppure su Euronext Milan (e – ricorrendone i presupposti – sul Segmento STAR), sia almeno pari a euro 11,00 per Azione Ordinaria;

- (b) n. 417.000 Performance Shares in n. 2.502.000 Azioni Ordinarie – oltre alla conversione delle Performance Shares di cui al precedente punto (a) qualora non abbia già avuto luogo l'ipotesi di conversione ivi prevista – qualora per almeno un Periodo di Stabilità il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sull'EGM, oppure su Euronext Milan (e – ricorrendone i presupposti – sul Segmento STAR), sia almeno pari a euro 12,00 per Azione Ordinaria;
- (c) n. 417.000 Performance Shares in n. 2.502.000 Azioni Ordinarie – oltre alla conversione delle Performance Shares di cui ai precedenti punti (a) e (b) qualora non abbiano già avuto luogo le ipotesi di conversione ivi previste – qualora per almeno un Periodo di Stabilità il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sull'EGM, oppure su Euronext Milan (e – ricorrendone i presupposti – sul Segmento STAR), sia almeno pari a euro 13,00 per Azione Ordinaria.

Qualora il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie raggiunga tutti i suddetti obiettivi di prezzo sopra indicati durante i relativi Periodi di Stabilità entro la data di approvazione da parte dell'assemblea della Società del bilancio di esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2026, la conversione di tutte le n. 1.250.000 Performance Shares darà al massimo diritto di ottenere un numero pari a n. 7.500.000 Azioni Ordinarie; al contrario, qualora il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie non raggiunga alcuno dei suddetti obiettivi di prezzo sopra indicati durante i relativi Periodi di Stabilità entro la data di approvazione da parte dell'assemblea della Società del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2026, le Performance Shares si convertiranno automaticamente in Azioni Ordinarie nel rapporto di 1:1; qualora, invece, il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie raggiunga solo alcuni dei (e non tutti i) suddetti obiettivi di prezzo sopra indicati durante i relativi Periodi di Stabilità entro la data di approvazione da parte dell'assemblea della Società del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2026, le Performance Shares per cui gli obiettivi di prezzi siano stati raggiunti si convertiranno in Azioni Ordinarie nei termini di cui sopra, mentre quelle per cui gli obiettivi di prezzo non siano stati raggiunti si convertiranno automaticamente in Azioni Ordinarie nel rapporto di 1:1.

Resta inteso che ogni conversione automatica delle Performance Shares in Azioni Ordinarie avverrà senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte del loro titolare e senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale.

In tutti i casi di conversione automatica, in tutto o in parte, delle Performance Shares, il consiglio di amministrazione della Società provvede a: (x) annotare la conversione nel libro soci con annullamento delle Performance Shares convertite ed emissione delle Azioni Ordinarie; (y) depositare presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 2436, comma 6, cod. civ., il testo dello Statuto con la modificazione del numero complessivo delle azioni e, più precisamente, del numero delle azioni delle diverse categorie - qualora sussistenti - in cui è suddiviso il capitale sociale, nonché con l'eliminazione delle clausole dello Statuto decadute per effetto della conversione di tutte le Performance Shares in Azioni Ordinarie ai sensi del presente Articolo 5.4.; (z) comunicare la conversione mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale, nonché effettuare tutte le altre comunicazioni e dichiarazioni che si rendessero necessarie od opportune.

- 5.5. L'assemblea dei soci del 20 giugno 2023 in sede straordinaria, ha deliberato (i) un aumento di capitale sociale in via scindibile per un ammontare complessivo di nominali euro 477.342, mediante emissione di massime numero 4.773.420 Azioni Ordinarie senza indicazione del valore nominale, da riservarsi all'esercizio dei "Warrant Sicily By Car S.p.A." ("**Warrant**"), suddivisi in "Warrant A", "Warrant B" e "Warrant C", in conformità ai relativi Regolamenti, entro 5 (cinque) anni dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante; (ii) una emissione di massime numero 828.000 Azioni Ordinarie senza indicazione del valore nominale, senza variazione del capitale, da riservarsi all'esercizio dei "Warrant Sbc Promotori Serie I" ("**Warrant Serie I**"), in conformità al relativo Regolamento.

- 5.6. È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve da utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società e/o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi dell'articolo dell'art. 2349, comma 1, cod. civ..

- 5.7. In caso di aumento di capitale a pagamento, fino a quando le azioni della Società siano quotate in mercati regolamentati o negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima prevista dall'art. 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ..
- 5.8. Le azioni, i Warrant, i Warrant Serie I e ogni altro strumento finanziario emesso dalla Società sono sottoposti al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi della normativa tempo per tempo vigente.
- 5.9. Ai fini del presente Articolo, per “**Trasferimenti Consentiti**” si intende i trasferimenti di partecipazioni nella Società effettuati tra i soci della Società e le società controllanti, controllate o soggette al comune controllo dei medesimi ai sensi ~~dell'articolo dell'art.~~ 2359, primo comma, numeri 1 e 2, e secondo comma, ~~del Codice Civile, cod. civ.~~, nonché i trasferimenti tra questi ultimi ed i loro rispettivi coniugi e discendenti in linea retta.

Articolo 6)

Categorie di azioni e strumenti finanziari

- ~~6.1. Le azioni sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti. In particolare, ogni azione ordinaria attribuisce il diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società nonché gli altri diritti amministrativi e patrimoniali previsti dalla legge o dallo statuto.~~
- ~~6.2-6.1.~~ La Società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse azioni prive di diritto di voto, azioni a voto plurimo, obbligazioni convertibili o *cum warrant* e *warrant*.
- ~~6.3-6.2.~~ La Società può emettere obbligazioni, strumenti finanziari partecipativi, forniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi. La competenza all'emissione di obbligazioni è attribuita al consiglio di amministrazione.
- ~~6.4-6.3.~~ Nella deliberazione di emissione sono stabilite, *inter alia*, le caratteristiche degli strumenti finanziari emessi, precisando, in particolare, i diritti che essi conferiscono, le sanzioni nel caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, le modalità di circolazione.
- ~~6.5-6.4.~~ L'emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre categorie di azioni.

Articolo 7)

Identificazione degli azionisti

- 7.1. La Società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli azionisti che detengono azioni in misura superiore allo 0,5 per cento del capitale sociale con diritto di voto ai sensi ~~dell'articolo dell'art.~~ 83-duodecies, comma 1, TUF.

Articolo 8)

Diritto di recesso

- 8.1. Il recesso spetta ai soci nei soli casi previsti dalla legge.
- 8.2. Il recesso non è consentito quando siano stati deliberati la proroga del termine di durata della Società, l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

TITOLO III - COMUNICAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI RILEVANTI E OPA ENDOSOCIETARIA

Articolo 9)

Comunicazione delle partecipazioni rilevanti

- 9.1. A partire dal momento in cui e sino a quando le azioni o gli altri strumenti finanziari emessi dalla Società siano negoziati in un sistema multilaterale di negoziazione (e finché non sia intervenuta la revoca o

l'esclusione dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme di legge analoghe, si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni dettate per le società quotate dal TUF, in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, anche con riferimento ai Regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia. Non trova applicazione ~~l'articolo~~l'art. 120, comma 4-bis, TUF.

9.2. Ai fini del presente Articolo:

- (i) per **“partecipazione”**, si intende una quota (detenuta anche indirettamente per il tramite di società controllate, fiduciari o per interposta persona) delle azioni ~~dalla~~della Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori;
- (ii) per **“partecipazione rilevante”**, si intende il raggiungimento o il superamento (in aumento o in riduzione) delle soglie del 5 per cento, del 10 per cento, del 15 per cento, del 20 per cento, del 25 per cento, del 30 per cento, del 50 per cento, del 66,60 per cento e del 90 per cento del capitale sociale, ovvero delle diverse soglie di volta in volta previste dalla normativa primaria e secondaria applicabile;
- (iii) nelle ipotesi di emissione di azioni a voto plurimo, ai fini dell'adempimento degli obblighi di comunicazione, per **“capitale sociale”** si intende sia il numero complessivo dei diritti di voto sia il numero di azioni ordinarie detenute.

9.3. Gli azionisti che raggiungano o superino, in aumento o in diminuzione, le soglie di partecipazione rilevante sono tenuti a darne comunicazione alla Società.

9.4. La comunicazione relativa alle partecipazioni rilevanti deve essere effettuata, senza indugio e comunque entro 4 giorni di negoziazione dalla data di perfezionamento dell'atto o dell'evento che ha determinato il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione.

9.5. I diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla Società inerenti alle azioni per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione previsti nel presente articolo sono sospesi e non possono essere esercitati e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma ~~dell'articolo~~dell'art. 2377 cod. civ..

9.6. Le azioni per le quali non sono stati adempiuti ~~agli~~agli obblighi di comunicazione sono computate ai fini della costituzione dell'assemblea, ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

Articolo 10)

OPA endosocietaria

10.1. A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF e ai regolamenti Consob di attuazione (la **“Disciplina Richiamata”**) limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Euronext Growth Milan, come successivamente modificato.

10.2. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti alla determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui ~~all'articolo~~all'art. 1349 cod. civ., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento e alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

- 10.3. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, comma 1, ~~1-bis, 1-ter,~~ 3 lettera (a) e 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-~~quater e 3-bis~~ TUF, ~~–~~ (la “Soglia OPA”), ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.
- 10.4. Fintanto che la Società si qualifichi come PMI, gli obblighi di cui all'art. 106, comma 3, lett. b), TUF non si applicano sino alla data di assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al 5° (quinto) esercizio sociale successivo alla quotazione. In aggiunta a quanto precede, a partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione.
- ~~10.5. Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.~~
- ~~10.6.~~10.5. L'applicazione dell'esenzione, prevista dalla normativa vigente, dall'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto e/o scambio conseguente a operazioni di fusione o scissione o aumento di capitale mediante conferimento in natura è preclusa solo qualora la maggioranza dei soci contrari alla relativa deliberazione assembleare - determinata in base a quanto indicato dalla normativa applicabile - rappresenti almeno il 7,50 per cento del capitale sociale con diritto di voto.
- ~~10.7.~~10.6. Gli articoli 108 e 111, TUF, e, ai fini dell'applicazione degli stessi, le disposizioni dello Statuto e la Disciplina Richiamata, si applicano anche agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società nel caso in cui la percentuale per l'esercizio del diritto di acquisto indicata dal presente Articolo venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari.
- ~~10.8. L'articolo 111 TUF trova applicazione in caso di detenzione di una partecipazione o di strumenti finanziari almeno pari al 90 per cento del capitale sociale o della relativa tipologia di strumento finanziario all'esito della promozione di un'offerta pubblica di acquisto.~~
- ~~10.9.~~10.7. La soglia di cui all'art. 108, comma 1, TUF, è ridotta al 90 per cento del capitale sociale o al 90 per cento degli strumenti finanziari di una specifica categoria.
- ~~10.10.~~10.8. Fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento o dello Statuto, in tutti i casi in cui il TUF o il Regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111, TUF, tale prezzo sarà pari a quello dell'offerta pubblica di acquisto precedente.
- ~~10.11.~~10.9. Chiunque, in assenza di un'offerta pubblica, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia di cui all'art. 10.97 dello Statuto ha l'obbligo di acquistare i restanti strumenti finanziari da chi ne faccia richiesta, se non ripristina, entro 90 giorni (o entro il diverso termine definito con il gestore del mercato), un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni, a un corrispettivo pari al maggiore tra: (a) il prezzo ufficiale medio ponderato di mercato degli ultimi 6 mesi o del minor periodo disponibile; (b) il prezzo determinato a cura del consiglio di amministrazione alla stregua dei criteri previsti dall'art. 2437-ter, cod. civ..
- ~~10.12.~~10.10. La disciplina di cui alle norme del TUF richiamate è quella in vigore al momento in cui troveranno applicazione gli obblighi di cui al presente Articolo.

TITOLO IV - ASSEMBLEA

Articolo 11)

Competenze dell'assemblea

- 11.1. L'assemblea ordinaria delibera sulle materie previste dalla legge e dallo Statuto.
- 11.2. Sono in ogni caso di competenza dell'assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.
- 11.3. Ove la Società richieda a Borsa Italiana la revoca dell'ammissione dei propri strumenti finanziari all'Euronext Growth Milan deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche l'Euronext Growth Advisor e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno 20 giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, la richiesta deve essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90 per cento dei partecipanti all'assemblea del capitale sociale presente in assemblea per ciascuna categoria di azioni ammesse, senza possibilità di computare maggiorazioni del voto eventualmente previste dal presente statuto. Tale *quorum* deliberativo si applica a qualunque deliberazione della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica del presente ~~Articolo~~paragrafo 11.4.3.
- 11.4. L'assemblea straordinaria delibera nelle materie previste dalla legge e dallo Statuto.

Articolo 12)

Convocazione

- 12.1. L'assemblea si riunisce in qualsiasi luogo anche diverso dalla sede sociale, a scelta dell'organo amministrativo, purché nell'ambito del territorio italiano.
- 12.2. L'assemblea è convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo creda opportuno o quando ne sia richiesta la convocazione ai sensi di legge e, in ogni caso, almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, cod. civ., entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
- 12.3. La convocazione viene effettuata mediante avviso pubblicato, anche per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "MF-Milano Finanza", "Italia Oggi", "Corriere della Sera", "Il Fatto Quotidiano" oppure "Sole 24 Ore", almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e, in ogni caso, in forma integrale, sul sito *internet* della Società.
- 12.4. Nel caso in cui la Società dovesse qualificarsi come emittente con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, che l'assemblea ordinaria si tenga in due convocazioni e l'assemblea straordinaria in due o tre convocazioni, applicandosi le maggioranze rispettivamente stabilite dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente con riferimento a ciascuno di tali casi.

Articolo 13)

Intervento all'assemblea

- 13.1. Possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto nonché i soggetti cui la legge concede il diritto di intervento.
- 13.2. La legittimazione all'esercizio del voto derivante da azioni della Società ammesse alla negoziazione in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione italiani è soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

~~Articolo 14)~~

Articolo 15) Intervento mediante mezzi di telecomunicazione

~~Articolo 16) L'assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio-conferenza o video-conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e il principio di parità di trattamento degli azionisti; è pertanto necessario che:~~

~~Articolo 17) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi in via telematica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;~~

~~Articolo 18) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;~~

~~Articolo 19) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;~~

~~Articolo 20) Nell'avviso di convocazione può essere disposto che l'assemblea si svolga per esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti di telecomunicazione, senza indicazione di un luogo fisico nel quale possano recarsi coloro che intendono intervenire all'assemblea.~~

~~Articolo 21) Fatta eccezione per quanto sia diversamente previsto nello Statuto, l'assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge.~~

Articolo 22)

Articolo 23) Rappresentanza in assemblea

~~Articolo 24) Ogni socio che ha diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altro soggetto nei limiti e con le modalità previsti dalla legge.~~

~~Articolo 25) La Società ha la facoltà di prevedere che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, al quale possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies TUF, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4, TUF, a condizione che tale modalità sia prevista dall'avviso di convocazione dell'assemblea.~~

Articolo 26) Articolo 14)

Svolgimento dell'assemblea

~~26.1.14.1.~~ L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organo amministrativo o, in mancanza, da altra persona eletta a maggioranza semplice del capitale presente.

~~26.2.14.2.~~ L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non soci. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

~~26.3.14.3.~~ Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

14.4. L'assemblea si svolge esclusivamente mediante il rappresentante designato dalla Società e con intervento dei legittimati anche tramite mezzi di telecomunicazione, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione e nel rispetto della disciplina *pro tempore* applicabile.

Articolo 27) Articolo 15)

Verbale dell'assemblea

~~27.1.15.1.~~ Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, ove richiesto dalla legge.

TITOLO V - AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

~~Articolo 28)~~Articolo 16)

Consiglio di amministrazione

~~28.1.16.1.~~ L'amministrazione della Società è affidata ad un consiglio di amministrazione composto da 3 a 9 membri. L'assemblea determina il numero dei membri del consiglio di amministrazione e la durata della carica.

~~28.2.16.2.~~ I componenti del consiglio di amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità ai sensi dell'art. 147-*quinquies*, TUF. Almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma ~~32~~, TUF e deve essere scelto sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

~~28.3.16.3.~~ Il consiglio di amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare uno o più vicepresidenti, che sostituiscono il presidente nei casi di assenza o di impedimento, e un segretario.

~~Articolo 29)~~Articolo 17)

Nomina e sostituzione degli amministratori

~~29.1.17.1.~~ Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione di nomina, sino a un massimo di tre esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dallo Statuto. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

~~29.2.17.2.~~ Per la nomina degli amministratori l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, ferma restando la necessità della elezione di un amministratore indipendente, ai sensi dello Statuto e della normativa applicabile.

~~29.3.17.3.~~ Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale ai sensi dell'art. ~~2386~~~~2396-undecies~~ cod. civ., purché la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea e vi sia la presenza di almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dallo Statuto e individuato sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti EGM. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

~~Articolo 30)~~Articolo 18)

Adunanze del consiglio di amministrazione

~~30.1.18.1.~~ Il consiglio di amministrazione si riunisce anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, negli altri Stati membri dell'Unione Europea, in Svizzera o nel Regno Unito, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario, fermo restando che i consiglieri delegati devono riferire al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni tre mesi, in merito al generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue eventuali controllate.

~~30.2.18.2.~~ La convocazione del consiglio di amministrazione è effettuata con lettera raccomandata A/R o con messaggio di posta elettronica, da spedire almeno 3 giorni prima dell'adunanza a ciascun membro del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale o, in caso di urgenza, da spedire almeno 24 ore prima dell'adunanza.

~~30-3-18.3.~~ In caso di mancato rispetto delle formalità di convocazione, il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito quando sia intervenuta la maggioranza degli amministratori e dei componenti dell'organo di controllo e tutti gli aventi diritto siano stati previamente informati della riunione e non si siano opposti.

~~30-4-18.4.~~ Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono assunte con le maggioranze previste dalla legge e dal presente statuto.

~~30-5-18.5.~~ Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente del consiglio di amministrazione.

~~30-6-18.6.~~ Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

~~30-7-18.7.~~ Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

~~30-8-18.8.~~ Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per videoconferenza o audioconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario.

~~30-9-18.9.~~ Il Presidente, ove lo ritenga opportuno, può invitare alle adunanze del consiglio di amministrazione osservatori esterni o esperti per la trattazione di materie di contenuto tecnico o che richiedano competenze specifiche.

~~Articolo 31)~~Articolo 19)

Poteri di gestione

~~31-1-19.1.~~ Al consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.

~~31-2-19.2.~~ Al consiglio di amministrazione è data, ai sensi dell'art. 2365, comma 2, cod. civ., la facoltà di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, cod. civ., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

~~Articolo 32)~~Articolo 20)

Delega di attribuzioni

~~32-1-20.1.~~ Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri, a norma dell'art. 2381-
bis cod. civ., a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o a uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.

~~32-2-20.2.~~ I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione. Il segretario del comitato esecutivo è il segretario del consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal Presidente. Per la convocazione, la costituzione e il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste in materia per le adunanze del consiglio di amministrazione.

~~Articolo 33)~~Articolo 21)

Rappresentanza della Società

~~33-1-21.1.~~ Il potere di rappresentare la Società di fronte a terzi e in giudizio spetta al Presidente del consiglio di amministrazione.

~~33-2-21.2.~~ In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della Società nei limiti dei loro poteri di gestione.

~~33-3-21.3.~~ La rappresentanza della Società spetta anche ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

~~Articolo 34)~~Articolo 22)

Compensi degli amministratori

~~34-1-22.1.~~ Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, può essere assegnata una indennità annua complessiva.

~~34-2-22.2.~~ L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

~~34-3-22.3.~~ L'assemblea ha facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio di amministrazione tra i propri componenti. La definizione della remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è di competenza del consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

~~Articolo 35)~~Articolo 23)

Collegio sindacale

~~35-1-23.1.~~ Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, i quali rimangono in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

~~35-2-23.2.~~ I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'art. 148, comma ~~43~~, TUF, nonché dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma ~~32~~, TUF. A tali fini, sono considerate strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti al diritto commerciale, al diritto societario, al diritto dei mercati finanziari, al diritto tributario, all'economia aziendale, alla finanza aziendale, alle discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società.

~~35-3-23.3.~~ Le riunioni del collegio sindacale si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il ~~segretario-Presidente del Collegio sindacale o il~~ diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.

~~Articolo 36)~~Articolo 24)

Nomina e sostituzione dei sindaci

~~36-1-24.1.~~ L'assemblea nomina con le maggioranze di legge il Collegio Sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, tutti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia, nominando il Presidente. Essi durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Per l'eleggibilità, la nomina e la cessazione dell'ufficio, la sostituzione, la retribuzione, nei limiti delle tariffe professionali, i doveri e le responsabilità dei sindaci si applicano le disposizioni contenute negli articoli ~~2397~~2396-quinquies e seguenti ~~del Codice Civile-cod. civ..~~

36-2-24.2. Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

36-3-24.3. Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti.

36-4-24.4. Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli articoli 2396-quinquies, 2396-sexies, 2403 e 2403-bis e.e.cod. civ..

36-5-24.5. Tutte le scritture sociali ed i verbali degli organi sociali possono essere formate ed archiviate in forma digitale, nel rispetto della normativa sul documento informatico e fatta salva ogni eventuale contraria disposizioni di legge.

Articolo 37) Articolo 25)

Revisione legale dei conti

37-1-25.1. La revisione legale dei conti della Società è esercitata da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

TITOLO VI - BILANCIO

Articolo 38) Articolo 26)

Esercizi sociali e bilancio

38-1-26.1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.

38-2-26.2. Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio a norma di legge.

TITOLO VII – ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 39) Articolo 27)

Operazioni con parti correlate

39-1-27.1. Ai fini di quanto previsto nel presente articolo, per la nozione di operazioni con parti correlate, operazioni di maggiore rilevanza, comitato operazioni parti correlate, soci non correlati si fa riferimento alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata e pubblicata dalla Società sul proprio sito internet (la “**Procedura**”) ed alla normativa *pro tempore* vigente in materia di operazioni con parti correlate.

27.2. Le operazioni con parti correlate, che non siano di competenza dell'Assemblea e che non debbano essere da questa autorizzate, in caso d'urgenza, sono concluse applicando le specifiche regole stabilite dalla Procedura.

Articolo 28)

Disposizioni generali

39-2-28.1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge contenute nel Codice civile e nelle leggi speciali in materia. I richiami a disposizioni di legge o regolamentari contenuti nel presente statuto si intendono riferiti a tali disposizioni come di volta in volta modificate, integrate, sostituite o rinumerate.